

Oggetto: DISPOSIZIONI ATTUATIVE QUADRO PER LA “MISURA REGIONALE DI SOSTEGNO AI SERVIZI DI SOSTITUZIONE IN AGRICOLTURA” ART. 13, COMMA 2, LETTERA I), DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 2008 N. 31, “TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, PESCA E SVILUPPO RURALE”

VISTI:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e in particolare l'art. 52 "Registro nazionale degli aiuti di stato";
- il Decreto Ministeriale del 31 maggio 2017, n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" e in particolare l'art. 6 "Aiuti nei settori agricoltura e pesca" e l'art. 9 "registrazione degli aiuti individuali";
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”, ed in particolare l'art. 13, comma 2, lettera i) che prevede l'attuazione di servizi di sostituzione durante l'assenza dell'agricoltore o di un suo collaboratore;
- la legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 “Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea” che all'art. 11 bis c.1 stabilisce che la Giunta, per quanto concerne la disciplina in materia di aiuti di Stato, definisce le modalità applicative con riferimento al regime di aiuto prescelto;

CONSIDERATO che:

- l'emergenza sanitaria da Covid-19 ed il conflitto in Ucraina, con le tensioni e i blocchi degli approvvigionamenti di cereali e dei mezzi di produzione, hanno messo in luce la strategicità del cibo e l'importanza, per la nostra Regione, della catena produttiva agricola, in particolare per il settore zootecnico;
- le recenti vicende hanno evidenziato come le aziende agricole siano oggi capaci di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, peraltro destinate ad aumentare nel tempo;

CONSIDERATO che la vigente normativa europea e regionale in materia di erogazione dei contributi a sostegno dei servizi di sostituzione in agricoltura si innesta in questo contesto storico e risponde ai seguenti obiettivi:

- migliorare gli standard di vita e di lavoro per gli addetti al settore agricolo e zootecnico tenuto conto anche della recente emergenza sanitaria da Covid-19 e delle conseguenze del conflitto bellico in Ucraina, eventi che hanno pesantemente colpito il settore agricolo;
- creare nuove opportunità di lavoro per i disoccupati e i giovani in cerca di prima occupazione;
- favorire l'inserimento nel tessuto sociale e lavorativo a persone che intendono prestare la loro opera nelle imprese agricole lombarde;
- favorire la flessibilità del lavoro;
- contrastare il lavoro nero nelle campagne;
- migliorare la gestione delle imprese agricole;

VISTO il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 (GUUE L327 del 21 dicembre 2022) che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo

e forestale e nelle zone rurali e in particolare gli articoli 1 “Ambito di applicazione”, 2 “Definizioni”, 3 “Condizioni per l’esenzione”, 5 “Trasparenza degli aiuti”, 6 “Effetto di incentivazione”, 7 “Intensità di aiuto e costi ammissibili”, 8 “Cumulo”, 9 “Pubblicazione e informazione”, 10 “Revoca del beneficio dell’esenzione per categoria”, 11 “Relazioni”, 12 “Valutazione”, 13 “Controllo” e 23, “Aiuti per servizi di sostituzione nell’azienda agricola” nel quale si dispone che:

- gli aiuti coprono i costi effettivi sostenuti per la sostituzione dell’agricoltore, di una persona fisica che è un coadiuvante familiare o di un lavoratore agricolo durante la loro assenza dovuta a malattia, compresa la malattia dei figli e la malattia grave di un convivente con necessità di cure costanti, ai periodi di ferie, al congedo di maternità e congedo parentale o al servizio militare obbligatorio, in caso di decesso o nel caso di cui all’articolo 21, paragrafo 3, lettera c) del medesimo regolamento;
- la durata totale della sostituzione è limitata a tre mesi l’anno per beneficiario, tranne per la sostituzione in caso di congedo di maternità e congedo parentale e di servizio militare obbligatorio. Per il congedo di maternità e il congedo parentale la durata della sostituzione è limitata a sei mesi in ciascun caso. Per il servizio militare obbligatorio la durata della sostituzione è limitata alla durata dello stesso;
- gli aiuti sono concessi sotto forma di servizio agevolato;
- i servizi di sostituzione nell’azienda agricola possono essere prestati da associazioni od organizzazioni di produttori, a prescindere dalla loro dimensione. In tal caso, l’appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio;

CONSIDERATO CHE:

- il settore zootecnico, nel suo complesso, sta attraversando un periodo di grave crisi strutturale per cui le aziende in questione registrano un incremento penalizzante dei costi di produzione;
- i soggetti erogatori dei servizi di sostituzione, destinatari diretti dei contributi regionali, garantiscono alle aziende agricole lombarde un servizio di sostituzione di mano d’opera ad un costo sensibilmente inferiore rispetto a quello che avrebbero sostenuto in assenza del contributo regionale;

VALUTATO CHE:

- le attività e i costi associati al finanziamento del presente provvedimento rivestono carattere economico e devono quindi essere inquadrati ai sensi degli aiuti di stato secondo le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2472;
- ai sensi dell’art. 11 “Relazioni” del citato regolamento è necessario, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni europee in materia di aiuti di stato, trasmettere alla Commissione, attraverso il sistema di notifica elettronica SANI2, le informazioni della presente misura di aiuto nel formato standardizzato di cui all’allegato II, insieme a un link che dia accesso al testo integrale della misura di aiuto, comprese eventuali modifiche, entro 20 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore;

DATO ATTO, inoltre, che il regolamento (UE) 2472/2022 prevede altresì:

- all’art. 8 “Cumulo” che le agevolazioni di cui al presente provvedimento possano essere cumulate con altri aiuti di Stato, purché riguardino diversi costi ammissibili individuabili, o in caso di stessi costi ammissibili nel caso il cumulo non comporti il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato in base al regolamento 2472/2022; oppure che non possano essere cumulati con aiuti “de minimis” relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porti a un’intensità di aiuto superiore ai livelli stabiliti;
- all’art. 9 “pubblicazione e informazione” che le informazioni sintetiche nel formato standardizzato di cui all’allegato II al regolamento UE 2472/2022 relative alla presente

misura, e il testo integrale della stessa devono essere pubblicate sul sito della Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura Sovranità alimentare e Foreste;

- all'art. 11 "Relazioni" l'obbligo della relazione annuale per gli aiuti di stato alla Commissione Europea;

PRECISATO quindi che:

- al fine di consentire, nella massima trasparenza, il soddisfacimento delle disposizioni regolamentari citate ai punti precedenti, è predisposto, quale parte integrante e sostanziale al presente atto, l'allegato A "Disposizioni attuative quadro della misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola" contenente i pertinenti riferimenti regolamentari per l'attuazione del presente provvedimento;
- in data XX.xx.2023 la Direzione generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste ha comunicato alla Commissione Europea, attraverso il Sistema SANI2 e conformemente alla procedura indicata dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del Regolamento (UE) 2022/2472 la bozza del presente atto e il suo allegato parte integrante e sostanziale;
- a conclusione di tale procedura è stato numerato il regime di aiuto "Disposizioni attuative quadro della misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola" con il n. SA. Xxxxxx (2023/XA);

RITENUTO pertanto per le motivazioni sopra esposte:

- di approvare l'allegato A "Disposizioni attuative quadro della misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola" parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni", 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 23 "Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola"; del regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.xxxxx (2023/XA);
- di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione del presente atto, come disposto dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472 alla Commissione Europea;
- di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura "Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità" competente di adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art 1 par. 4 e par. 5 del regolamento (UE) 2022/2472 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 "Definizioni" punto 59), né saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno;

RILEVATO, inoltre, che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato di cui ai precedenti punti e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;

DATO ATTO che il contributo accordato nell'ambito del regime di aiuto SA.xxxxx (2023/XA) verrà concesso nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea" e del D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

ACQUISITO il parere del Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui alla DGR n. X/6777/2017 e decreto del Segretario Generale n. 6833/2019, oggi disciplinato dal decreto 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo" nella seduta del 21.03.2023;

PRECISATO che il presente provvedimento rientra nell'ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e che si provvederà ad assolvere il relativo obbligo di pubblicazione contestualmente all'approvazione del presente atto;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepisce le premesse

1. di approvare l'allegato A "Disposizioni attuative quadro della misura regionale di sostegno ai servizi di sostituzione nell'azienda agricola" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attuare le disposizioni di cui alla presente deliberazione nel rispetto degli articoli 1 "Ambito di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 5 "Trasparenza degli aiuti" 6 "Effetto incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 11 "Relazioni" , 12 "Valutazione", 13 "Controllo", 23 "Aiuti per servizi di sostituzione nell'azienda agricola" del regolamento (UE) 2022/2472 e del regime di aiuto SA.xxxxx (2023/XA) ";
3. di intraprendere ogni misura necessaria, conseguente alla comunicazione in esenzione del presente atto, come disposto dagli articoli 9 "Pubblicazione e informazione" e 11 "Relazioni" del regolamento (UE) 2022/2472 alla Commissione Europea;
4. di dare mandato al dirigente pro tempore della Struttura "Servizi alle imprese agricole e multifunzionalità "competente di adottare con successivo provvedimento disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi regionali qualora si rendano disponibili risorse finanziarie;
5. di integrare l'attività di controllo allo svolgimento dei servizi di sostituzione mediante verifiche puntuali presso le aziende fruitrici dei servizi;
6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia, nonché sul sito trasparenza della Direzione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013.